



**REGOLAMENTO DEL
COMITATO DI SORVEGLIANZA
POR FESR LAZIO 2007/2013
CCI 2007IT162PO004**

*Regolamento con modifiche ed integrazioni apportate dal
Comitato di Sorveglianza dell'11 dicembre 2007*

11 dicembre 2007

Il Comitato di Sorveglianza per il Programma Operativo Regionale cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - POR FESR Lazio 2007/2013;

visto il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione che abroga il Regolamento (CE) n.1260/1999, e in particolare l'articolo 63, paragrafo 2;

visto il Quadro Strategico Nazionale Italia (QSN) 2007-2013, confermato con decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, e, in particolare le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

visto il Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007/2013, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 4584 del 2/10/2007;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 876 del 9/11/2007 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007/2013;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007/2013;

ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO

Art.1 Composizione del Comitato

Il Comitato è presieduto dall'Assessore al Bilancio, Programmazione Economico – Finanziaria e Partecipazione o, in caso di sua assenza o impedimenti, dall'Autorità di gestione del POR FESR Lazio 2007/2013.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Lazio 2007/2013 è composto, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso, dai seguenti componenti effettivi:

- l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2007/2013;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo economico – Dipartimento per le Politiche di sviluppo e coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del coordinamento generale delle politiche dei Fondi Strutturali e di capofila;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle finanze - Ispettorato Generale per i rapporti con l'Unione Europea (IGRUE), in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge 183/87;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo, responsabile della politica ambientale;
- un rappresentante del Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Pari opportunità responsabile della politiche per le pari opportunità;
- l'Autorità di Gestione del POR FSE;
- l'Autorità di Gestione del PSR FEASR;
- l'Autorità Ambientale regionale;
- il responsabile regionale per l'attuazione del PON Pesca;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Ambiente e Cooperazione tra i popoli;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca, Innovazione e Turismo;

- il Direttore pro-tempore della Direzione Attività Produttive;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Trasporti;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Beni e Attività Culturali, Sport;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Tutela dei Consumatori e Semplificazione Amministrativa;
- il Direttore pro-tempore della Direzione Attività della Presidenza

Ai lavori del Comitato partecipano a titolo consultivo:

- un Rappresentante della Commissione Europea;
- 4 rappresentanti degli Organismi istituzionali rappresentativi degli Enti Locali: ARALL (Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio), Lega Autonomie Lazio, UPI Lazio, UNCEM;
- 4 rappresentanti delle Organizzazioni dei lavoratori: C.G.I.L Lazio, C.I.S.L. Lazio, U.I.L. Lazio, U.G.L. Lazio;
- 5 rappresentanti delle Organizzazioni economiche per i settori: industria (2), commercio, artigianato, cooperazione: CONFINDUSTRIA Lazio, FEDERLAZIO-CONFAPI, CONFCOMMERCIO Lazio-CONFESERCENTI Lazio, C.N.A Lazio-CASARTIGIANI Lazio - CONFARTIGIANATO Lazio - C.L.A.A.I. Lazio, CONFCOOPERATIVE Lazio-LEGACOOOP Lazio;
- Consigliera regionale per le pari opportunità;
- un rappresentante del mondo universitario: C.R.U.I (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).

Ciascuno dei componenti può essere sostituito da un componente supplente appositamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato. La composizione del Comitato di Sorveglianza può essere modificata su proposta del Comitato medesimo

Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno. In tal caso l'elenco degli invitati a ciascuna riunione sarà comunicato ai componenti effettivi del Comitato, dalla Segreteria Tecnica del Comitato medesimo di cui al successivo art. 9.

Art.2 Compiti

Il Comitato di Sorveglianza accerta l'efficacia e la qualità dell'attuazione del programma operativo. A tal fine svolge i compiti indicati nell'art.65 del Regolamento (CE) n. 1803/2006, quelli indicati nel QSN Italia 2007-2013, nel POR FESR 2007-2013 e quelli previsti dal presente regolamento interno:

- a. esamina e approva, entro sei mesi dall'approvazione del programma operativo, i criteri di selezione delle operazioni finanziate e approva ogni revisione di tali criteri secondo le necessità della programmazione;
- b. valuta periodicamente i progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici del programma operativo sulla base dei documenti presentati dall'Autorità di Gestione;
- c. esamina i risultati dell'esecuzione, in particolare il conseguimento degli obiettivi fissati per ogni asse prioritario, nonché le valutazioni di cui all'articolo 48.3 del Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006;
- d. esamina e approva i rapporti annuali e finali di esecuzione prima della loro trasmissione alla Commissione europea;

- e. propone all'Autorità di Gestione qualsiasi revisione o esame del programma operativo di natura tale da permettere il conseguimento degli obiettivi del FESR o da migliorarne la gestione, compresa quella finanziaria;
- f. esamina e approva qualsiasi proposta di modifica inerente al contenuto della decisione della Commissione relativa alla partecipazione del FESR;
- g. prevede, nel quadro dell'iniziativa "Regions for economic change", almeno una volta l'anno, un punto dell'odg nel quale si illustrano le attività delle reti in cui è coinvolta la Regione Lazio e discute in relazione ai pertinenti suggerimenti per il PO.

Il Comitato viene, altresì, informato dall'Autorità di Gestione sui risultati della verifica di conformità ai criteri di selezione avviata prima dell'approvazione di detti criteri; in merito al rapporto annuale di controllo ed alle eventuali osservazioni espresse al riguardo dalla Commissione in seguito all'esame del rapporto stesso; del piano e delle attività di informazione, di comunicazione e di pubblicità, secondo le modalità attuative definite ai sensi del Regolamento (CE) n.1828/2006.

Art.3 Convocazione e Riunioni

Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei componenti del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.

Le riunioni si tengono presso la sede della Regione Lazio, o in altra sede indicata dal Presidente all'atto della convocazione.

Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni regolarmente assunte se almeno la metà dei componenti effettivi è presente. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni, riunioni informative, gruppi tecnici composti da rappresentanti delle Amministrazioni regionali, delle Amministrazioni centrali e della Commissione europea.

Art.4 Ordine del giorno e trasmissione della documentazione

Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più componenti del Comitato, e lo sottopone al Comitato per l'adozione.

In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

I componenti del Comitato ricevono la convocazione e la bozza dell'ordine del giorno, salvo eccezioni motivate, almeno tre settimane prima della riunione.

L'ordine del giorno definitivo, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro vengono trasmessi per posta elettronica almeno due settimane prima della riunione.

Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.

Art.5 Deliberazioni

Le deliberazioni del Comitato sono assunte secondo la prassi del consenso. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un componente, può rinviare la decisione su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se

nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento,
Nei casi di cui al precedente articolo 4, comma 2, la decisione è rinviata se uno dei componenti ne fa richiesta.

Art.6 Verbali

Una sintesi delle deliberazioni assunte dal Comitato viene preparata dalla Segreteria Tecnica del Comitato, consegnata e ratificata, di norma, alla chiusura della stessa riunione.

Il verbale è approvato dai componenti del Comitato nel corso della riunione successiva del Comitato.

I verbali delle riunioni devono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.

I verbali sono trasmessi ai componenti del Comitato, di norma, entro un mese dalla riunione. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione.

L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 7.

Art.7 Consultazioni scritte

Nei casi di necessità motivata il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei componenti del Comitato.

La procedura di consultazione per iscritto può essere attivata anche nei casi di rinvio di cui al precedente art.5, commi 2 e 3.

I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta devono essere inviati ai componenti del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro dieci giorni lavorativi dalla data di spedizione via posta elettronica o fax.

La mancata espressione per iscritto da parte di un componente del Comitato del proprio parere vale assenso.

Art.8 Trasmissione della documentazione

La trasmissione di atti e documenti tra i componenti del Comitato e la Segreteria Tecnica del Comitato è effettuata, preferibilmente, a mezzo posta elettronica.

Nel caso in cui la natura dei documenti non consenta la trasmissione a mezzo posta elettronica, deve essere prioritariamente utilizzata la trasmissione a mezzo fax.

I componenti del Comitato comunicano alla Segreteria Tecnica l'indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax di riferimento, nonché tempestivamente ogni eventuale variazione degli stessi.

Art.9

Segreteria del Comitato

In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso, e di concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi del Comitato, è istituita una Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, presso l'Area di supporto alla gestione dei Programmi FESR.

La Responsabilità della Segreteria Tecnica del Comitato è attribuita al Dirigente dell'Area di supporto alla gestione dei Programmi FESR.

Gli oneri di funzionamento della Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti adeguato all'entità dei compiti da assolvere, ivi comprese le spese accessorie per il personale dedicato, sono poste a carico delle risorse dell'asse Assistenza Tecnica del POR FESR LAZIO 2007-2013, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento (CE) 1083/2006 in materia di ammissibilità della spesa.

L'indirizzo della Segreteria Tecnica è il seguente:

Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del POR Lazio 2007/2013

Direzione Programmazione Economica

Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7

00145 ROMA.

Numero Fax - 06.5168.6806

La Segreteria Tecnica ha l'indirizzo di posta elettronica:

segrtecnicaporfesr@regione.lazio.it.

Art. 10

Compiti dei dirigenti generali delle Direzioni regionali ai fini del funzionamento del Comitato

I dirigenti generali delle Direzioni regionali inviano semestralmente alla Segreteria Tecnica del Comitato una relazione sullo stato di attuazione delle attività di competenza, evidenziando le difficoltà incontrate e le iniziative tecniche ed amministrative intraprese per migliorarne l'attuazione, nonché una valutazione dei progressi compiuti nel raggiungimento degli obiettivi specifici. Nel caso in cui tali relazioni debbano formare oggetto di discussione del Comitato, esse devono pervenire alla Segreteria Tecnica, al più tardi, entro 20 giorni lavorativi antecedenti alla riunione del Comitato stesso, per consentire la tempestiva diramazione della documentazione ai componenti del Comitato.

Analogamente, al fine di consentire la predisposizione della documentazione per le riunioni del Comitato, i componenti del Comitato stesso provvedono all'invio alla Segreteria Tecnica, di eventuali documenti, oggetto di specifiche richieste di discussione del Comitato, entro lo stesso termine.

Art. 11

Procedure di modifica del POR

L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.

Art.12

Gruppi tecnici di lavoro

Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di specifiche tematiche.

I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dal Comitato stesso.

La composizione dei gruppi di lavoro e dei rispettivi coordinatori sarà proposta dall'Autorità di Gestione del POR e approvata dal Comitato, sulla base dei criteri di competenza per materia e di interesse per tema di riferimento specifico del gruppo.

Art.13

Trasparenza e comunicazione

Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.

Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione nell'apposito sito della Regione www.regione.lazio.it, a cura dell'Autorità di Gestione e del responsabile operativo del Piano di comunicazione del POR FESR Lazio, di concerto con la Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, anche attraverso strumenti di comunicazione appositamente creati.

I contatti con la stampa avvengono sotto la responsabilità del Presidente e con l'eventuale coinvolgimento della Commissione nel rispetto del Regolamento (CE) della Commissione n. 1828/2006.

L'Autorità di gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza periodicamente una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie, corredata eventualmente di idonei prodotti dimostrativi.

Art.14

Norme attuative

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, le disposizioni del Quadro Strategico Nazionale (QSN), confermato con Decisione della Commissione C(2007)3329 del 13 luglio 2007, del Programma Operativo Regionale FESR Lazio 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 4584 del 2/10/2007, e delle altre disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali pertinenti.